



CITTÀ DI CHIVASSO

**DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE E TUTELA DEL  
COMUNE DI CHIVASSO INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA**

*(Adottato con deliberazione n. 341 del 22.12.2016)*

## ART. 1

### Oggetto e ambito di applicazione

- I. Il presente disciplinare stabilisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Chivasso degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
- II. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale (procedure arbitrali e conciliazioni), sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
- III. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali disciplinati dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

## ART. 2

### Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

- I. Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Affari Legali, secondo le modalità di seguito descritte.
- II. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

#### Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

#### Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

#### Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

#### Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

#### Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO/FISCALE

Assistenza e patrocinio presso: Commissioni Tributarie (Provinciale e Regionale) - Corte di Cassazione.

- III. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Affari Legali, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Torino.
- IV. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, mediante la presentazione di apposita **domanda**, entro e non oltre la data fissata dal predetto Avviso, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:
  - **autocertificazione** con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso **dei requisiti richiesti al successivo art. 3;**
  - dettagliato **curriculum** professionale.
- V. Nel caso di studio legale associato, l'unica domanda di partecipazione deve essere riferita e sottoscritta da tutti i componenti.
- VI. **La domanda** deve altresì contenere l'espressa dichiarazione di:
  - presa conoscenza e di accettazione del presente disciplinare;

- dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di specializzazione;
- di non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Chivasso, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio ed a rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico;
- che nei propri confronti e dei propri parenti e/o affini fino al 4° grado, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Chivasso, per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale.

- VII. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine di scadenza di presentazione dell'avviso o di riaprire il termine dello stesso.
- VIII. Il suddetto elenco sarà soggetto ad aggiornamento semestrale. Pertanto l'inserimento delle nuove istanze di ammissione, pervenute successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'avviso, avverrà, previa verifica dei requisiti di ammissione, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre.
- IX. In via transitoria, resta fermo l'inserimento nell'elenco dei professionisti che hanno degli incarichi in essere presso il Comune di Chivasso.
- X. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.
- XI. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
- XII. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.
- XIII. L'amministrazione ha il diritto di richiedere e procedere, nel corso della formazione dell'elenco o anche successivamente, al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o degli atti di notorietà, relativamente a tutte le domande pervenute ovvero a campione, pena l'esclusione dall'elenco in caso di accertamento di false dichiarazioni.
- XIV. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

### **ART. 3**

#### **Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

- I. Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti :
- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - godimento dei diritti civili e politici;
  - capacità a contrarre con la P.A.;

- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, ovvero quelle di cui all'elenco contenuto nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale. Oppure
- iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 4 anni;
- per i professionisti con specializzazione in campo amministrativo, aver ricoperto almeno 10 incarichi nel triennio 2014/2016 di rappresentanza in giudizio per le pubbliche amministrazioni.

#### **ART. 4 Competenza a promuovere o resistere alle liti**

- I. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con determinazione del Dirigente a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*. Nella determinazione sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente circa l'opportunità di agire o resistere in giudizio.
- II. Acquisita la determinazione di cui al comma 1, il Dirigente del Servizio Affari Legali sottopone gli atti alla Giunta affinché venga adottata la conseguente deliberazione di autorizzazione dell'amministrazione comunale a promuovere o a resistere alle liti.

#### **Art. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco**

- I. Adottati gli atti di cui all'art. 4, il Dirigente del Servizio Affari Legali, vista l'istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio, individua, motivandone la scelta, il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale, scegliendolo tra i nominativi, che devono essere almeno due, proposti dal suddetto Responsabile. L'individuazione del professionista avviene sulla base della specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico e confrontando i preventivi prodotti.
- II. L'istruttoria di cui al precedente comma è effettuata tenendo conto della tipologia del contenzioso, ed attingendo il nominativo dall'elenco disponibile nel rispetto dei seguenti principi:
  - specializzazioni ed esperienze;
  - foro di competenza della causa da affidare;
  - casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
  - rotazione tra i professionisti inseriti nell'elenco;
  - assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice speciale di comportamento dell'ente;
  - economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza.
- III. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice speciale di comportamento dell'ente.
- IV. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.
- V. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.
- VI. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

**ART. 6**  
**Principio di rotazione**

- I. Il principio di rotazione vuole assicurare l'avvicendamento tra i professionisti inseriti nell'elenco dando così attuazione ai valori della concorrenzialità e della massima partecipazione.
- II. In ossequio al predetto principio, in base alla tipologia della causa da patrocinare, saranno affidati al massimo 2 incarichi per tipologia di contenzioso all'anno ad ogni avvocato, a meno che il professionista non sia l'unico in elenco per la predetta classificazione di cui al precedente art. 2, comma 2.

**ART. 7**  
**Contenuto minimo dell'atto d'incarico**

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

- a) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 come disposto nel successivo articolo ;
- b) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 8;
- c) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- e) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- g) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

**ART. 8**  
**Corrispettivo**

- I. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato in base al valore della causa come stabilito dal tariffario vigente.
- II. Il legale incaricato dovrà far pervenire all'ente un preventivo di parcella il più possibile veritiero e prudentiale e dovrà altresì comunicare immediatamente, nel corso dell'incarico, eventuali variabili che modifichino tale previsione iniziale fornendo congrua motivazione.
- III. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali in questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e con la sola anticipazione delle spese vive, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

**ART. 9**  
**Cancellazione dall'elenco**

- I. E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
  - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
  - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;

- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

#### **ART. 10**

##### **Registro**

- I. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Affari Legali.

#### **ART. 11**

##### **Pubblicità**

- I. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il Registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della P.A..
- II. Gli incarichi di cui al presente disciplinare sono pubblicati, a cura del responsabile del Servizio Affari Legali, sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLAPA).
- III. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

#### **ART. 12**

##### **Norme di rinvio**

- I. Per quanto non espressamente normato dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.